Nota dell'Associazione Italiana Editori
A.C. 3174 bis *Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029*
Commissione V
Camera dei deputati
12 novembre 2026

L'Associazione Italiana Editori (AIE) ringrazia l'Ufficio di Presidenza della Commissione V (Bilancio, Tesoro e Programmazione) della Camera dei deputati per l'invito a rendere un contributo in merito all'Atto Camera 3174 bis *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029"* per il quale speriamo di offrire un impulso proficuo alla discussione e alle previsioni.

- **Diritto allo studio – Università**

Nel sistema italiano di sostegno all'istruzione sono previsti aiuti per le famiglie meno abbienti per l'acquisto di libri, lungo l'intero ciclo scolastico ma non per l'istruzione superiore.
In particolare, le borse di studio per gli studenti universitari prevedono diverse voci di spesa, ma non per i libri di studio.
Analogamente, le risorse limitate delle biblioteche universitarie e la forte focalizzazione sulle pubblicazioni di ricerca fanno sì che queste non possano svolgere a pieno la loro funzione attraverso il prestito di libri di studio.
Riteniamo di particolare importanza colmare questa lacuna, anche per contrastare i fenomeni di pirateria libraria molto frequenti nelle università.
Per affrontare il problema proponiamo due strade, che sarebbe opportuno percorrere contemporaneamente pur comprendendo le difficoltà della finanza pubblica.
La prima riguarda la creazione di un Fondo da distribuire tra gli atenei per consentire l'acquisto di un numero maggiore di testi adottati; l'altra consiste nel dotare gli studenti delle lauree triennali di un bonus per l'acquisto di testi indicati per lo studio nei sillabi dei corsi di laurea.

Emendamento per gli acquisti nelle biblioteche
All'articolo 107, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
«6-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca è istituito un fondo, con una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, finalizzato agli acquisti da parte delle università statali e non statali riconosciute di libri indicati per lo studio come obbligatori o a scelta fra un gruppo di testi nei sillabi degli insegnamenti dei corsi di laurea triennale o dei primi tre anni dei corsi di laurea a ciclo unico. I libri acquistati sono destinati al prestito a studenti dei relativi corsi per un tempo congruo al superamento dell'esame. Le domande di accesso al fondo da parte delle università devono pervenire entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al periodo successivo. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le forme per la presentazione della domanda e i criteri di ripartizione del fondo, che devono tener conto del numero di studenti idonei per l'assegnazione di borse di studio iscritti nelle università ammesse alla ripartizione.

Sede | Corso di Porta Romana, 108 | 20122 Milano | Tel. 0289280800
Uffici | Via Crescenzio, 19 | 00193 Roma | Tel. 0695222100
C.F. e P.I. 01416360152 | SdI: SUBM70N
info@aie.it | aie-pec@pec.aie.it | www.aie.it

Emendamento per un bonus libro di testo universitario
All'articolo 107, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'Università e della Ricerca è istituito un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, destinato all'erogazione di un bonus elettronico, denominato «Bonus Libri Universitari», agli studenti idonei per l'assegnazione di borse di studio, iscritti ai corsi di laurea triennali e dei primi tre anni dei corsi di laurea a ciclo unico. Detto Bonus consiste in un credito utilizzabile nell'anno successivo all'emanazione del Decreto di cui al periodo seguente e può essere speso esclusivamente per l'acquisto di libri che risultino presenti nei sillabi degli insegnamenti dei corsi di laurea triennale o nei primi tre anni dei corsi di laurea a ciclo unico. Con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite dello stanziamento previsto, nonché i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo del Bonus Libri Universitari. Il decreto di cui al presente comma è aggiornato qualora debbano essere modificati gli importi nominali da assegnare ai fini del rispetto del limite dello stanziamento. Le somme assegnate con il Bonus Libri Universitari non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

- **Diritto allo studio – Scuola**

L'istruzione è un diritto sancito dalla Costituzione, al quale si accompagna la responsabilità dei genitori di sostenere i figli nel percorso di studi. Rimuovere gli ostacoli economici che ne limitano l'esercizio è una priorità per garantire ai giovani, e quindi al futuro del Paese, gli strumenti di conoscenza, le competenze e le abilità di cui hanno bisogno. La cultura è essenziale per formare cittadini consapevoli, capaci di cogliere le opportunità e affrontare le difficoltà.

Il pieno esercizio del diritto allo studio richiede l'accesso ai libri di testo, strumenti indispensabili per lo studio individuale e domestico e per il funzionamento del sistema scolastico. In questa prospettiva, proponiamo due interventi. Il primo consiste nell'introduzione di una detrazione fiscale per l'acquisto dei libri di testo destinati alla scuola secondaria di primo e di secondo grado: una misura che riconosce il valore dell'investimento nella formazione della persona, al pari di quelli nella salute e nel lavoro.
Il secondo prevede il potenziamento del fondo istituito dall'articolo 1, comma 518, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2027. Il fondo è destinato all'erogazione diretta di contributi ai nuclei familiari con ISEE non superiore a 40.000 euro per l'acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali delle classi prime della scuola secondaria di primo grado e delle classi prime e terze della scuola secondaria di secondo grado. Proponiamo di incrementarne la dotazione di 100 milioni di euro, portandola da 20 a 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2027, per assicurare un sostegno più consistente alle famiglie beneficiarie.

Secondo le stime elaborate in occasione dell'introduzione della norma, la misura potrebbe interessare 1.269.000 studenti (ovvero circa l'85 % circa degli studenti della 1ª classe della secondaria di primo grado, e della 1ª e 3ª classe della secondaria di secondo grado: tali classi sono quelle dove si concentra la maggiore spesa per libri di testo nell'ambito del percorso scolastico). Una dotazione di 120 milioni di euro, ripartita tra un massimo di 1.269.000 studenti beneficiari, consentirebbe di erogare un contributo medio per studente nell'ordine di 100 euro.

Emendamento detrazione fiscale per acquisto di libri di testo
All'art. 105, dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
3-bis - All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione per oneri, dopo la lettera e-quater) è inserita la seguente:
"e-quinquies) le spese per l'acquisto di libri scolastici nuovi, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alla scuola secondaria di primo e di secondo grado, a condizione che rispetto agli stessi non si sia goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità;

Emendamento aumento fondo per il sostenimento delle spese per l'acquisto di libri scolastici
All'articolo 1, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il comma 518 è sostituito dal seguente:
518. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito un fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, per l'erogazione di contributi da destinare direttamente ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40.000 euro per le spese di acquisto di libri scolastici, anche digitali, indicati nelle liste adozionali, destinati alle classi prime della scuola secondaria di primo grado e alle classi prime e terze della scuola secondaria di secondo grado, a condizione che gli stessi non abbiano goduto di altre forme di sostegno per la medesima finalità. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del fondo di cui al primo periodo, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, nonché le modalità di monitoraggio dell'impiego delle relative risorse.

- **Estensione Art Bonus**

Apprezziamo l'ampliamento dei benefici dell'Art Bonus anche alle manifestazioni e festival culturali di particolare importante nazionale o internazionale, che comprendono manifestazioni per la promozione della lettura e fiere del libro. È altresì opportuno demandare a un decreto del Ministro della Cultura l'effettiva individuazione delle manifestazioni con le suddette caratteristiche.

Proprio per l'esistenza del decreto che fissa quali manifestazioni sostenere, riteniamo non opportuno limitare agli "enti dotati di personalità giuridica", come del resto già avviene per diverse voci del pre-esistente comma 1 e significativamente per la voce riferita ai festival).

Si propone un emendamento che renda più generale l'accesso al beneficio della norma lasciando i requisiti di rilevanza nazionale o internazionale indipendentemente dai requisiti soggettivi degli organizzatori.

Di seguito proponiamo il testo del possibile emendamento e il confronto tra il testo del Disegno di legge e la versione risultante dalla proposta di modifica.

All’art. 109, lettera a), cancellare le parole “dotati di personalità giuridica”

«1-bis. Ferma restando l’inapplicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 1, lettere r) e t) e 109, comma 2, lettere e) ed f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, il credito d’imposta di cui al presente articolo spetta anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate: […] c) in favore ***degli enti dotati di personalità giuridica organizzatori*** di manifestazioni e festival culturali di particolare importanza nazionale o internazionale, per l’organizzazione della manifestazione o del festival, purché riconosciuti come iniziative di rilevante interesse pubblico sulla base di criteri stabiliti con *il decreto previsto dal comma 5-quater del presente articolo*;	«1-bis. Ferma restando l’inapplicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 14, comma 1, lettere r) e t) e 109, comma 2, lettere e) ed f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, il credito d’imposta di cui al presente articolo spetta anche per le erogazioni liberali in denaro effettuate: […] c) in favore ***degli enti organizzatori*** di manifestazioni e festival culturali di particolare importanza nazionale o internazionale, per l’organizzazione della manifestazione o del festival, purché riconosciuti come iniziative di rilevante interesse pubblico sulla base di criteri stabiliti con *il decreto previsto dal comma 5-quater del presente articolo*;

Cos’è AIE

L’AIE è la più antica associazione di categoria italiana. Da oltre 150 anni rappresenta in Italia e nel mondo gli editori di libri, riviste scientifiche e contenuti digitali. È un osservatorio aggiornato sulla lettura, il mercato editoriale, i consumi culturali ed educativi – dalla scuola all’università. Gli editori aderenti ad AIE rappresentano oltre il 90% del mercato librario italiano, tra piccoli, medi e grandi editori.